

TABELLA DI RICONCILIAZIONE

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE PER IMPRESE SOCIALI ED ENTI DEL TERZO SETTORE (EX DM 186/2019) E **MATRICE DEL BENE COMUNE**

Publisher: Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia
info@febc.eu – www.economia-del-bene-comune.it

Data prima pubblicazione: Agosto 2019

Data revisione: Luglio 2021

Autrice: Marta Avesani – consulente e formatrice EBC – m.avesani@febc.eu




This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Further distribution to be under the same terms. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. EBC: un modello economico che ha futuro

L'Economia del Bene Comune (EBC) è un movimento mondiale che propone la transizione verso un modello socio-economico etico, concreto, costruttivo, sostenibile e attuabile.

Il movimento EBC è presente in numerosi Paesi con oltre 100 gruppi territoriali. Nel settembre 2018 è stata fondata la Federazione internazionale dell'Economia del Bene Comune con 9 Paesi fondatori, tra cui l'Italia. Più di 700 imprese in Europa hanno sperimentato lo strumento del Bilancio del Bene Comune.



Scopo di un'economia orientata al bene comune è la realizzazione di una elevata qualità della vita per tutti gli esseri viventi. Dignità umana, equità e solidarietà, sostenibilità ambientale e cogestione democratica ne sono gli elementi fondamentali.

Profitto e crescita sono necessari e auspicabili per la sostenibilità economica dell'impresa anche per il movimento dell'Economia del Bene comune, ma l'obiettivo primario delle imprese che si avvicinano a questo modo diverso di concepire l'economia è la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder ed il positivo contributo al bene comune.

Da qui discende una diversa visione dell'impresa per la quale:

- **Sul piano economico** l'EBC è un'alternativa concretamente praticabile per tutte le aziende, di ogni dimensione e forma giuridica. Lo scopo dell'impresa e la valutazione del successo della stessa vengono individuati e definiti secondo i valori orientati al bene comune.
- **Sul piano politico** l'EBC vuole promuovere ed ottenere cambiamenti normativi che vadano a premiare, attraverso meccanismi e strumenti quali contributi, incentivi, criteri orientati al bene comune nell'assegnazione di appalti pubblici, ecc., quelle imprese che si dimostrino meritevoli sul piano del bene comune. Il Bilancio del Bene Comune (BBC) infatti rende misurabile il merito a favore del bene comune.
- **Sul piano sociale** l'EBC promuove un'educazione consapevole al cambiamento di paradigma, che stimola il maggior numero di persone ad agire in modo cooperativo per una valorizzazione reciproca.

Il movimento EBC desidera e si impegna ad orientare le persone, fornire loro informazioni, offrire valide e puntuali alternative, motivarle ad agire, infondere loro la speranza e consapevolezza che ciascuno può fare qualcosa per sé, ma anche per un contesto più ampio.

Più informazioni su: <http://www.economia-del-bene-comune.it/it> e <http://ecogood.org/>

1.1. Il Bilancio del Bene Comune

Il Bilancio del Bene Comune (BBC) è uno strumento concreto a disposizione delle imprese per:

- Valutare il loro contributo al bene comune declinato nella relazione con 5 categorie di stakeholder (fornitori, proprietari e partner finanziari, collaboratori, clienti e contesto sociale, ambiente e future generazioni). L'organizzazione valuta la qualità dell'applicazione dei 5 valori fondamentali nella relazione con tutti i gruppi di stakeholder.

- Adempiere alle richieste di rendicontazione non finanziaria per identificare e narrare il valore condiviso creato e definire obiettivi di miglioramento per la propria organizzazione.

Il Bilancio del Bene Comune si compone di:

- Un report narrativo
- Un processo di autovalutazione che risulta nell'attribuzione di un punteggio indicante il grado di contribuzione del soggetto al bene comune
- Una validazione dell'autovalutazione attraverso un processo di peer-assessment o di audit esterno

Redigere un Bilancio del Bene Comune rende chiaro come ogni valore è vissuto dall'organizzazione nel rapporto con ogni stakeholder, qual è il potenziale di miglioramento e quali temi vale la pena sviluppare in una strategia sistemica.

Una volta validato, il Bilancio del Bene Comune può essere pubblicato previa adesione al movimento EBC e pagamento del relativo contributo.

Maggiori informazioni qui: <https://www.economia-del-bene-comune.it/impres/>

2. Il Bilancio Sociale per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le Imprese Sociali

Il 9 agosto 2019 **sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale** le nuove **Linee Guida per la redazione del bilancio sociale** preparate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Ministeriale 186/2019.

Le nuove linee guida ex DM 186/2019, **sostituiscono definitivamente le vecchie linee guida** ex DM 86/2008.

Destinatari delle linee guida obbligati alla redazione del Bilancio Sociale:

- **Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di Euro** (D. Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”)
- **Imprese Sociali e gruppi di imprese sociali** (D. Lgs. 112/2017 – “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”)

NB: con il D. Lgs. 112/2017 tutte le **Cooperative Sociali** e i loro **Consorzi** acquistano **di diritto Imprese Sociali** (Art. 1, comma 4).

3. Tabella di riconciliazione tra le Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale per le Imprese Sociali e gli Enti del Terzo settore (ex DM 186/2019) e gli strumenti dell’Economia del Bene Comune

Questo documento offre una **tabella di riconciliazione** per quegli enti del terzo settore e imprese sociali che desiderano **utilizzare il Bilancio del Bene Comune come strumento per la redazione del Bilancio Sociale**.

NORMATIVA BS PER IS (EX LINEE GUIDA DM186/2019)	MANUALE EBC 5.0
1) Metodologia adottata per la redazione del BS	Nota metodologica
2) Informazioni generali sull'ente	
Nome dell'ente	Dati introduttivi
Codice fiscale/P IVA	Dati introduttivi
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore	Dati introduttivi e B4.1
Indirizzo sede legale	Dati introduttivi
Altre sedi	Dati introduttivi
Aree territoriali di operatività	Dati introduttivi

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente), attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte	Dati introduttivi E1.1; E1.2
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;	Dati introduttivi E1.1; E1.2
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)	B1.2; B3.2; B4.1
Contesto di riferimento	Dati introduttivi Cenni storici
3) Struttura, governo e amministrazione	
Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente)	B4.1
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incarichi espressione di specifiche categorie di soci o associati)	B4.1; B4.2 C4.3 E2.4
Quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente	B4.1 C4.3 E4.1; E4.2

<p>Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017</p>	<p>Temi A, B, C, D, E In particolare (a seconda dell'organizzazione): A2.1; A4.1; B4.1; C1.1; C2.1; C2.2; C2.3; C3.3; C4.1; C4.2; C4.3; D1.1; D1.2; D2.1; D2.2; D4.1; D4.2; E4.1; E4.2 Si suggerisce di redigere una mappa degli stakeholder ad hoc</p>
<p>4) Persone che operano nell'ente</p>	
<p>Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti. La composizione terrà conto di eventuali elementi rilevanti (ad es. per genere, per fascia di età, per titolo di studio ecc.)</p>	<p>C1.3</p>
<p>Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito</p>	<p>B4.1; C2.1; E2.4</p>
<p>Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.</p>	<p>C2.1; C4.1</p>

5) Obiettivi e attività	
Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere espone evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati	D1 E1.1; E1.2
Per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche	B3.2; E2.2
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.	E2.4
6) Situazione economico-finanziaria	
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati	B1.1 E2.1
Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse	B1.2 E1.1 E4.1
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi	E2.4

7) Altre informazioni	
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale	E2.3; E2.4; E4.1; E4.2; E4.3
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento	A3; B3; C3; D3; E3
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.	A1 C1; C2 D1 E1; E2.4
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.	B4.1
8) Monitoraggio dell'organo di controllo sul Bilancio Sociale	
	Relazione dell'organo di controllo (se richiesta)

4. Utilizzo degli strumenti dell'Economia del Bene Comune per la redazione del Bilancio Sociale per ETS e Imprese Sociali

Da un'analisi comparativa tra le richieste delle Linee Guida ex DM 186/19 e la matrice e il Manuale dell'Economia del Bene Comune emerge che gli strumenti EBC sono adeguati ad accompagnare ETS e Imprese Sociali nella redazione del Bilancio Sociale.

Report o Bilancio del Bene Comune?

Come descritto sopra, la matrice e il manuale EBC sono normalmente utilizzati, nel quadro del movimento internazionale Economy for the Common Good, per la redazione del Bilancio del Bene Comune, il quale si compone di:

- Un report narrativo
- Un processo di autovalutazione che risulta nell'attribuzione di un punteggio indicante il grado di contribuzione del soggetto al bene comune
- Una validazione dell'autovalutazione attraverso un processo di peer-assessment o di audit esterno.

I D. Lgs. 112 e 117 del 2017 e le Linee Guida ex DM 186/19 obbligano gli ETS con entrate superiori a 1 milione di Euro e le Imprese Sociali alla redazione del Bilancio Sociale con le caratteristiche descritte nei paragrafi precedenti.

Pertanto, ai fini dell'adempimento alla normativa, non è necessaria la redazione del Bilancio del Bene Comune completo nelle sue componenti di report narrativo, processo di autovalutazione e validazione dell'autovalutazione, ma la sola componente di report narrativo completo di descrizioni narrative dei diversi temi e aspetti e degli indicatori probanti.

In ogni caso, l'impresa potrà scegliere di andare oltre quanto richiesto dalla normativa redigendo un Bilancio del Bene Comune completo.

Nel caso si scelga di utilizzare la matrice e il manuale dell'Economia del Bene Comune come guida per la redazione annuale, senza pubblicare un Bilancio del Bene Comune completo, la Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia richiede di utilizzare la seguente espressione:

“Per la redazione di questo Bilancio Sociale redatto seguendo le linee guida ex DM 186/2019 sono stati adottati come standard la matrice e il manuale dell'Economia del Bene Comune nella versione 5.0 limitatamente alle sezioni funzionali alla redazione del report EBC. Questo report non costituisce infatti un Bilancio del Bene Comune che è invece comprensivo di una parte auto-valutativa con l'attribuzione di un punteggio e di una validazione dello stesso in aggiunta al report EBC.”

Periodicità della rendicontazione

L'Economia del Bene Comune richiede la redazione del Bilancio del Bene Comune ogni 2 anni, mentre le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale per le Imprese Sociali e gli Enti del Terzo Settore obbligano ad un Bilancio Sociale annuale. In tal senso, nell'utilizzo degli strumenti offerti dall'Economia del Bene Comune per la redazione del Bilancio Sociale dovrà quindi essere rispettata la richiesta della normativa e aumentare la frequenza di redazione del report del bene comune da biennale ad annuale. In caso si scelga di redigere un Bilancio del Bene Comune completo, per essere conforme alla legge, sarà sufficiente aggiornare annualmente il solo report narrativo e gli indicatori probanti, mentre il punteggio e la sua validazione, non essendo richiesti dalla normativa ma dal movimento EBC, potranno continuare ad essere aggiornati ogni 2 anni.